

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2753

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, ANDÒ*Presentata il 28 luglio 1981*

Autorizzazione alla vendita di aree demaniali site nel comune di Acquadolci (Messina), espropriate in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, concernenti contributi per la ricostruzione del comune di San Fratello

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di risolvere, in modo equo e definitivo, una situazione carica di risvolti sociali, che per la sua estrema complessità, comprovata dall'inutile decorso di decenni, non è componibile nelle vie amministrative. In tali condizioni, ogni preliminare dubbio sull'idoneità del ricorso allo strumento legislativo è destinato a cadere, tanto che nella legislazione anche recente non mancano esempi di leggi con analoghe finalità, quali, in particolare, quelle relative ai compendi demaniali denominati « Isola sacra » a Roma (legge 29 aprile 1976, n. 254) e « Sacra Serenella » a Venezia (legge 20 dicembre 1967, n. 1266). Il ricorso alla legge, d'altra par-

te, è nella fattispecie reso necessario non soltanto dal carattere collettivo degli interessi in questione (il problema riguarda circa 500 famiglie e 1600 cittadini), ma dall'esigenza anche di comporre preventivamente un possibile conflitto sociale e prevenire manovre di tipo speculativo a danno di una cerchia di persone particolarmente bisognose di tutela giuridico-economica.

La lunga vicenda che ha portato alla cennata situazione non si presta ad essere riassunta in poche righe: a seguito di una catastrofe naturale verificatasi nel 1922 (distruzione pressoché completa del comune di San Fratello), con leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473,

venne disposto, oltre alla concessione di contributi finalizzati alla ricostruzione in altra sede delle abitazioni distrutte, il totale spostamento dell'abitato nell'allora frazione di Acquedolci, divenuta poi comune autonomo nel 1969.

Per la costruzione di infrastrutture pubbliche e di abitazioni venne adottato un piano di ampliamento (del primitivo piano regolatore), in attuazione del quale, nel 1934, venne disposta con decreto prefettizio l'espropriazione di terreni nel comune di Acquedolci (ha 15.61.75).

Per motivi, per altro, connessi ad un imperfetto coordinamento legislativo — e pertanto non imputabili alla inerzia degli interessati — il termine previsto per la presentazione delle domande di contributo decorse infruttuosamente, e ciò comportò la provvisoria impossibilità di eseguire il piano di ampliamento. I terreni espropriati vennero pertanto temporaneamente consegnati all'amministrazione del demanio, che, in attesa sempre del ricrearsi delle condizioni di attuazione del piano, provvide a fittarli, per uso agricolo, ai cittadini della zona già teorici destinatari dei contributi di ricostruzione.

Gli affittuari — quasi tutti lavoratori di modesto reddito — nel convincimento di operare secondo lo spirito della menzionata legge 21 marzo 1929, n. 473, occuparono le aree in parola con abitazioni di tipo economico popolare, costruite a proprie spese, in attesa dei previsti aiuti statali.

In prosieguo di tempo, l'iniziativa si estese sino ad interessare quasi per intero la zona edificabile del piano di ampliamento: vero è che nel 1955 venne disposto (decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre, n. 1097) il consolidamento dell'abitato di San Fratello, con revoca della precedente decisione (di spostarne, cioè, l'ubicazione in Acquedolci); ma ciò non valse ad arrestare l'attività edilizia di coloro che, ottenuta la concessione di aree da parte della locale intendenza di finanza, vi si consolidarono superando alla primaria esigenza di un ricovero abitativo. Ed è da dire che, se già

gli occupanti non erano di massima in grado, per propria istruzione, di valutare esattamente la legittimità del proprio operato, il convincimento di essi d'essere nel giusto trovò conferma nell'atteggiamento favorevole dell'amministrazione comunale — che autorizzò le costruzioni rilasciando apposite licenze edilizie — ed anche nella circostanza che il canone corrisposto dagli interessati al demanio risultava commisurato al valore edilizio delle aree concesse.

La situazione — che da un punto di vista strettamente formale vede lo Stato ancora proprietario delle aree, con teorico diritto di acquisire, dietro pagamento di una indennità, la proprietà anche delle costruzioni — è resa vieppiù complessa dalla pretesa, avanzata dai vecchi proprietari espropriati, di ottenere la retrocessione delle aree stesse. Una condizione di incertezza e di precarietà viene così ad investire un intero centro abitato — tuttora in attesa di sistemazione urbanistica — sottolineando l'urgenza e la necessità di una equa soluzione da imporre con lo strumento tipico per la composizione di interessi socialmente rilevanti, e cioè con la legge.

La presente proposta di legge si muove verso soluzioni non diverse da quelle prese in considerazione da proposte di iniziativa parlamentare già presentate sull'argomento: si tratta in primo luogo di adeguare la situazione giuridica a quella di fatto — consolidata oltretutto dal decorso di lungo tempo — portando a compimento, in via di sanatoria, il primitivo intento legislativo non attuato all'epoca per inerzia del legislatore. Si tratta, poi, di rendere possibile un assetto urbanistico definitivo nel comune di Acquedolci, mediante trasferimento allo stesso delle aree utilizzate per opere infrastrutturali; occorre, infine, rendere la soluzione stabile nel tempo, estinguendo i procedimenti in corso relativi alla retrocessione e tacitando in misura equa le pretese dei vecchi proprietari.

Con il primo dei tre articoli di cui la proposta si compone, l'amministrazione del demanio è autorizzata a vendere agli

occupanti le aree all'epoca espropriate, ad un prezzo di vendita che sembra equo determinare con i criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, posto che la totalità delle abitazioni costruite risponde ai requisiti dell'edilizia economica e popolare ed è conforme agli attuali orientamenti politico-legislativi l'addossare alla comunità oneri direttamente connessi all'attuazione di finalità sociali. Dal relativo prezzo di vendita dovranno essere ovviamente scomputati — trattandosi di sanatoria legislativa — i canoni di occupazione corrisposti o da corrispondere all'amministrazione demaniale.

Con l'articolo 2, si prevede il trasferimento a titolo gratuito al comune di Acquadolci delle aree adibite ad opere di urbanizzazione primaria, oltre che di quelle

destinate ad uso pubblico dall'attuale piano regolatore, « congelando » i vincoli di destinazione per venti anni dall'entrata in vigore della legge.

Con l'ultimo articolo, infine, si estinguono *ope legis* i procedimenti amministrativi e giurisdizionali in corso, riconoscendo ai vecchi proprietari delle aree una speciale indennità corrispondente a quella di espropriazione determinata ai sensi della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, come successivamente modificata.

La proposta non contempla oneri per l'erario; la traduzione in legge della stessa è attesa fiduciosamente dai cittadini di Acquadolci e da tutti coloro che sono interessati ad una equa e rapida soluzione di questioni caratterizzate — come quelle in esame — da vaste ripercussioni di carattere sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'intendente di finanza di Messina è autorizzato a vendere ai privati le aree dagli stessi occupate, facenti parte del compendio sito nel comune di Acquedolci, della superficie di mq. 156.175,70, già espropriate in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473.

Il relativo prezzo di vendita è determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Messina in applicazione dei criteri stabiliti nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, quali in atto risultano modificati ed integrati, ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione, tenuto conto del canone di occupazione complessivamente corrisposto o ancora da corrispondere, fino alla data del contratto di compravendita.

Gli interessati sono tenuti a presentare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la relativa domanda di acquisto all'intendente di finanza di Messina ed entro i successivi dodici mesi è stipulata la vendita mediante atto pubblico amministrativo, previo pagamento del prezzo di vendita come determinato nel precedente comma.

ART. 2.

L'intendente di finanza di Messina è autorizzato a trasferire a titolo gratuito mediante atto pubblico amministrativo al comune di Acquedolci, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aree diverse da quelle indicate nel precedente articolo, già utilizzate per la realizzazione da parte dello Stato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in esecuzione del piano di ampliamento del 1929, nonché quelle destinate dall'attuale piano regolatore del comune di Acquedolci ai fini di pubblico interesse comunale.

La modifica della destinazione delle aree di cui al precedente comma non può essere disposta prima di venti anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Sono estinti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti ai fini della retrocessione prevista negli articoli 60 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dei terreni dichiarati retrocedibili mediante decreto del prefetto di Messina emanato il 21 gennaio 1972 ed è corrisposta agli interessati dall'intendente di finanza di Messina, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, una speciale indennità corrispondente a quella di espropriazione determinata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'Ufficio tecnico erariale di Messina.